



# COVID-19

## Misure straordinarie sulla disciplina dei termini processuali in ambito tributario

### Lettera informativa n. 7/2020

#### Tax Professional Practice



#### Uffici

##### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

##### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

##### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

##### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

##### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

##### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

##### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

##### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

##### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

##### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

##### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

##### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

#### **Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie, a valenza nazionale, per contrastare l'emergenza da COVID-19**

#### ***Disciplina dei termini processuali in ambito tributario***

Con il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 sono state introdotte misure necessarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dell'attività giudiziaria, assicurando, nel contempo, l'operatività del sistema in determinati procedimenti e materie.

Le disposizioni del Decreto si applicano anche al processo tributario, in quanto con esso compatibili.

A decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020:

- sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, le udienze relative a procedimenti tributari (con eccezione dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti quali, ad esempio, nell'ambito dei procedimenti cautelari, le udienze per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecutività);
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai processi tributari (ad esempio, il deposito di documenti processuali);
- gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento.

Secondo alcuni autori tale differimento potrebbe essere interpretato, altresì, come 'sospensione' dei termini per la proposizione del ricorso (anche in pendenza di accertamento con adesione) ovvero dei mezzi di impugnazione, nonché per la costituzione in giudizio delle parti (alla stregua dei termini di sospensione feriale che si applicano nel mese di agosto).

Tale interpretazione estensiva non è ad oggi, a nostro avviso, condivisibile. Infatti, stando allo scopo del decreto in commento, che ha la precipua finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica evitando la celebrazione delle udienze, gli effetti dello stesso dovrebbero essere limitati ai procedimenti per i quali dette udienze sono state fissate nel periodo indicato.

Tuttavia, in considerazione del susseguirsi dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ultimo quello pubblicato il 9 marzo 2020) che hanno diversamente identificato le aree per le quali potrebbe trovare applicazione la sospensione generale dei termini (sostanziali e processuali) prevista dall'art. 10, comma 4 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, è opportuno attendere interventi normativi espliciti o, comunque, chiarimenti ufficiali, che definiscano la portata applicativa di tale ultima sospensione generale dei termini.

Inoltre, il Decreto ha disposto che, a decorrere dal 23 marzo 2020 e sino al 31 maggio 2020, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, gli accessi agli uffici giudiziari potranno essere oggetto di misure restrittive specifiche (ad esempio, limitazione dell'orario di apertura al pubblico, obbligo di prenotazione online e telefonica, etc.).

Alcune Commissioni tributarie hanno già disposto ulteriori misure restrittive quali, ad esempio, il rinvio di tutte le udienze di trattazione fissate fino al 3 aprile 2020 e il divieto di comparizione delle parti nel caso di udienze per le sospensioni cautelari.

Seguiranno ulteriori dettagli non appena saranno disponibili i necessari chiarimenti.

---

## Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)



## Lettera informativa n. 7/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.